BOZZE DI STAMPA
26 ottobre 2016
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Nuove disposizioni in materia di aree protette (n. 119-1004-1034-1931-2012-A)

EMENDAMENTI

Art. 1.

01.100

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, SERRA, COTTI, CASTALDI

*All'**articolo**, premettere il seguente:*

«Art. 01.

*(Modifiche agli articoli 1 e 1-*bis *della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "nel rispetto degli accordi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124; della Convenzione delle Alpi ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403; della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ed altri accordi internazionali".

2. All'articolo 1-*bis (Programmi nazionali e politiche di sistema)* della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è modificato come segue:

"1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, promuove d'intesa con i Ministri competenti, con le regioni e con altri

soggetti pubblici e privati, accordi di programma e politiche di sistema per le aree naturali protette per il mantenimento e il ripristino dei servizi ecosistemici, per l'attuazione di piani di azione per la conservazione di specifici *habitat* e specie di particolare interesse o particolarmente minacciati e per il conseguimento nell'ambito del sistema delle aree naturali protette degli obiettivi delineati dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, nonché dalle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione europea, con particolare riferimento alla strategia europea per la biodiversità ed alla strategia nazionale per la biodiversità, adottate in base all'articolo 6 della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124; alla Convenzione delle Alpi ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403; ed alla strategia dell'Unione europea di adattamento ai cambiamenti climatici come definita dalla comunicazione della Commissione europea COM (2013) 216 final.";

b) dopo il comma l, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Gli accordi di programma e le politiche di sistema per le aree naturali protette di cui al comma 1 promuovono anche le attività per una possibile valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale, del paesaggio e dei servizi ecosistemici, con particolare riferimento ad attività per la ricerca scientifica e l'innovazione, l'educazione ambientale, la formazione e l'aggiornamento professionale, le attività agro-silvo-pastorali tradizionali, l'agriturismo ed il turismo ambientai e culturale";

c) il comma 2 è modificato come segue:

Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere della federazione italiana parchi e riserve naturali e delle Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1, anche attraverso la definizione di specifici programmi operativi nazionali nell'ambito della programmazione pluriennale nazionale relativa ai diversi fondi dell'Unione europea».

01.101

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

*All'***articolo***, premettere il seguente:*

«Art. 01.

*(Modifiche agli articoli 1 e 1-*bis *della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "nel rispetto degli accordi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto degli accordi internazionali, nonché delle direttive e degli atti d'indirizzo dell'Unione europea, aventi rilevanza in materia di tutela della diversità biologica, conservazione degli habitat naturali e seminaturali, conservazione della flora e della fauna selvatica, prevenzione e adattamento al cambiamento climatico".

2. All'articolo 1-*bis* della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, d'intesa con le regioni, accordi di programma finalizzati a perseguire, nell'ambito del sistema delle aree protette, la piena attuazione degli obiettivi delineati dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, nonché dalle direttive e dagli atti d'indirizzo dell'Unione europea, aventi rilevanza in materia di tutela della diversità biologica, conservazione degli habitat naturali e seminaturali, conservazione della flora e della fauna selvatica, prevenzione e adattamento al cambiamento climatico".

b) al comma 2, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 01 e 1"».

1.100

Nugnes, Lucidi, Moronese, Martelli, Serra, Cotti, Castaldi

Al comma 1 lettera a) *capoverso* «4»*, dopo le parole:* «ecologica, culturale, educativa» *sopprimere le parole:* «ed economica».

1.101
ARRIGONI

Al comma 1, lettera a)*, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e possono essere istituite sia dallo Stato che dalle Regioni».

1.102
IL RELATORE

Al comma 1, lettera a)*, dopo il capoverso* «4» *inserire il seguente:*

«4-*bis.* Le aree naturali protette di cui ai commi da 1 a 4 prossime al confine di Stato possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che ne disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato sentita la regione interessata, per quanto appartiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell'ente di gestione dell'area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati».

1.103
NUGNES

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «5»*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e della strategia Nazionale 2013».

1.104
MORONESE, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il capoverso* «5-*bis.*»*, con il seguente:*

«*5-bis.* La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata previa istruttoria tecnica realizzata dall'ISPRA, in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientai e, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socioeconomici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e comples-

sità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o eco sistemi, e possono essere istituite anche dalle regioni».

1.105

NUGNES, LUCIDI, MORONESE, MARTELLI, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il capoverso* «5-*bis.*», *con il seguente:*

«*5-bis*. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica realizzata dall'ISPRA, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette, parchi nazionali con estensione a mare. Le regioni provvedono alla riclassificazione dei parchi regionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali e regionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'ente parco. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.106

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a)*, comma 5*-bis *sostituire le parole:* «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» *con le seguenti:* «dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente».

1.107

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, lettera a) *dopo il capoverso* «5-*bis*» *inserire il seguente:*

«5-*bis.* 1. Per i parchi nazionali dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono istituite con priorità le rispettive aree marine protette con le modalità previste dalla presente legge attraverso la modifica del rispettivo decreto istitutivo. Le modifiche al decreto istitutivo per la riclassificazione come parco nazionale con estensione a mare e l'a-

deguamento della parte marina alle perimetrazioni, alle zonazioni, e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo gli standard vigenti nelle altre aree marine protette, sono definite secondo quanto stabilito dagli articoli 18, 19 e 19-*bis*. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.108

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a) *dopo il comma 5*-bis *inserire il seguente:*

«5-*bis*.1. Le Regioni possono istituire parchi naturali regionali con estensione a mare o riserve marine nei tratti di costa e di mare fino a 3 miglia, con priorità nei tratti di costa nei quali sono state già istituite aree protette regionali terrestri. Tali riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle Regioni o agli enti gestori delle aree protette regionali terrestri limitrofe già istituite. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le Regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.109

COMPAGNONE, Eva LONGO, AURICCHIO, D'ANNA, IURLARO, LANGELLA

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il comma 5*-quinquies.

1.110

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il comma 5*-quinquies.

1.111

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, lettera a) *sostituire il capoverso* «5-*quinquies», con il seguente:* «Nei tratti di costa e negli specchi acquei antistanti nei quali

sono state istituite aree protette regionali sono individuate in via prioritaria le aree di reperimento per l'istituzione di nuove riserve marine».

1.112

BERGER

Al comma 1, lettera a), *dopo il comma 5*-quinquies, *aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-*sexies*. I parchi naturali costituiti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con propria legge provinciale non costituiscono parchi naturali regionali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

1.113

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, COTTI, CASTALDI

Al comma 1 lettera a) *dopo il comma 5*-quinquies *aggiungere il seguente:*

«5-*sexies.* Sono altresì classificabili come aree naturali protette che di diritto vengono incluse nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette le zone di protezione speciale (ZPS), le zone speciali di conservazione (ZSC), i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone umide di interesse internazionale definite dalla Convenzione di Rarnsar».

1.114

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, SERRA, COTTI, CASTALDI

Al comma 1, lettera b) *capoverso* «9-*ter*.» *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I parchi nazionali nuovi o già istituiti acquisiscono per le loro finalità istituzionali la titolarità dei beni demaniali presenti nel loro territorio o possono utilizzarli senza oneri».

1.115

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Al comma 1, lettera b), *nel capoverso comma 9*-ter, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La gestione delle preesistenti aree protette, anche delle riserve naturali statali, è affidata al nuovo Ente parco».

1.116

Arrigoni

Al comma 1, lettera b), *comma 9*-quater *sostituire la parola:* «ISPRA», *ovunque ricorra, con le seguenti:* «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

VACCARI, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A,

premesso che:

il disegno di legge in esame, nel testo proposto dalla 13ª Commissione – Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, propone una rivisitazione delle disposizioni vigenti in materia di parchi, aree protette e aree marine protette finalizzata alla razionalizzazione delle strutture di gestione, alla valorizzazione del patrimonio naturalistico italiano rappresentato dalle medesime aree, ed altresì al loro rilancio occupazionale, economico e turistico;

per la compiuta realizzazione di un disegno concreto ma ambizioso quale quello rappresentato dal disegno di legge in esame è comunque necessario che adeguate risorse siano stanziate in sede di programmazione pluriennale;

impegna il Governo:

a provvedere, con la legge di Bilancio per il 2017, allo stanziamento di adeguate risorse per i parchi, le aree protette e le aree marine protette, al fine della valorizzazione del patrimonio naturalistico italiano rappresentato dalle medesime aree e del loro rilancio occupazionale, economico e turistico.

G1.101

RUTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge: «Nuove disposizioni in materia di aree protette» (AS 119- A)

premesso che:

i parchi nazionali rappresentano per il nostro Paese una fonte straordinaria di ricchezza, un patrimonio storico, culturale e naturalistico da preservare e di cui beneficiare;

il sistema delle aree protette e dei parchi nazionali ha come obiettivo primario la tutela del patrimonio naturalistico, ma vuole anche garantire una migliore qualità della vita e promuovere il turismo e l'economia locale;

impegna il Governo:

a garantire alla rete delle aree protette e dei parchi nazionali maggiori risorse finanziarie affinché possano svolgere più compiutamente le loro funzioni e migliorare la qualità e la fruibilità dei propri servizi e delle proprie strutture, in ragione della maggiore sensibilità naturalistica e ambientale dei cittadini e dell'enorme contributo che i parchi possono dare per aumentare la vocazione turistica dei rispettivi territori.

G1.102

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, (AS. 119, 1004, 1034, 1931, 2012- A);

premesso che:

nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa;

considerato che:

su sollecitazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale sono state convocate due conferenze nazionali sulle aree protette tenutesi rispettivamente nel 1997 e nel 2002;

le Conferenze sono state un'occasione per avviare un proficuo confronto nazionale tra istituzioni, esperti, operatori per conoscere e discutere le politiche per la valorizzazione della biodiversità, l'attuazione degli indirizzi comunitari, le migliori pratiche finora sviluppate;

considerato che:

nonostante sia stato più volte richiesto al Ministero dell'ambiente e alle Regioni di convocare una Terza conferenza ad oggi non risulterebbe programmata;

si impegna il Governo:

a convocare in tempi brevi una Terza conferenza nazionale sulle aree protette, anche alla luce delle novità normative introdotte, per garantire un confronto con le federazioni dei parchi, le associazioni, gli esperti

su questi temi e l'attivazione di un percorso di promozione dell'immenso capitale naturale delle aree protette.

G1.103
ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato AS 119 e abb.- A, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 2 della legge 394 del 1991, in materia di classificazione delle aree naturali protette;

tale articolo istituisce le aree protette marine, costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono;

il comma 5-*bis* prevede che le aree protette marine contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali;

il testo proposto dalla Commissione non prevede un'analoga disposizione per le aree protette marine contigue ai parchi terrestri regionali; tuttavia la tutela delle coste rientra proprio nelle competenze delle regioni;

la possibilità di istituire le aree marine protette anche da parte delle Regioni eviterebbe, per i tratti di mare contigui alle aree protette regionali, una doppia gestione ed oneri a gravare sul bilancio dello Stato,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche nel prosieguo dell'iter del provvedimento, finalizzate ad attribuire alle Regioni la possibilità di istituire riserve marine o parchi regionali con estensione a mare, prioritariamente, in corrispondenza di tratti di costa dove sono già presenti Enti gestori di aree protette regionali.

EMENDAMENTI

1.0.100

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 4 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente: "*e-bis)* promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli enti parco".

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281".

c) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal seguente: "6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2017. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante incremento di pari importo del gettito derivante dall'accisa su carbone, lignite e coke e dalle accise sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni all'allegato I del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

2. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato».

Art. 2.

2.100

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Al comma 1, sostituire le parole: «possono destinare il» *con le seguenti:* «destinano una quota non inferiore al 50 per cento del».

2.101

Santangelo, Moronese

Al comma 1, dopo le parole: «archeologico e culturale, » *inserire le seguenti:* «alla promozione turistica del territorio».

2.102

Moronese, Martelli, Nugnes, Lucidi, Serra, Castaldi, Santangelo

Sopprimere il comma 2.

2.103

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Al comma 2, dopo le parole: «possono inoltre deliberare», *inserire le seguenti:* «, esclusivamente per le finalità di cui al comma 1,».

2.104

SOLLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I comuni facenti parte di un'area marina protetta possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui all'articolo 4, comma 3-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

2.0.100

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 7 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-*bis*. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1º gennaio 2018, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2-*ter*. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-*bis* è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

2-*quater*. L'agevolazione di cui al comma 2-*bis* è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

a) educazione e formazione ambientale;

b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;

c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;

d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;

e) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

2-*quinquies*. L'agevolazione fiscale di cui al comma 2-*bis* è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

Art. 3.

3.100

NUGNES

Al comma 1 capoverso «2-*bis*» *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare».

3.101

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STEFANO

Al comma 1, capoverso «2-*bis*», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».

3.102

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Al comma 1, nel capoverso «2-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dopo l'istituzione, all'interno dei confini dei parchi, delle riserve naturali e delle aree marine protette, sono comunque vietate le attività dei poligoni di tiro e le relative esercitazioni».

3.103

Santangelo, Moronese, Cotti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari o aree individuate per esercitazioni e/o poligoni di tiro, queste attività devono essere sottoposte preventivamente alla valutazione di incidenza ambientale nel rispetto della direttiva *habitat* 92/43CEE».

Art. 4.

4.100

Piccoli

Al comma 1, lettera a), *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco ed è scelto tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di nomina adeguatamente notificato alle regioni e alle province autonome. Trascorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente».

4.101

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, lettera a) *sostituire il capoverso* «4» *con il seguente:*

«4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dei presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, ed è scelto tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale. Non può essere nominato presidente del parco nazionale una persona che negli ultimi cinque anni abbia svolto qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo in enti locali (province, comunità montane, comuni e unione di comuni) nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. La carica di presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».

4.102

CERONI

Al comma 1, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso 4, dopo le parole:* «d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco», *aggiungere le seguenti:* «sentita la Comunità del parco»;

b) *dopo il capoverso 8*-octies *aggiungere il seguente:*

«8-*nonies*. Qualora il consiglio direttivo scada prima del Presidente, quest'ultimo viene affiancato dai soli rappresentanti della Comunità del parco».

4.103

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «4», *dopo le parole:* «d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco,» *inserire le seguenti:* «sentita la Comunità del parco,».

4.104

CERONI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «4»*, dopo le parole:* «d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco,» *inserire le parole:* «sentita la Comunità del parco,».

4.105

NUGNES

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «4»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «nell'ambito di» *inserire le seguenti:* «di un bando pubblico per»;

b) *sopprimere le parole:* «una tema proposta dal Ministro e composta da»;

c) *sopprimere le parole:* «nelle istituzioni»;

d) *sopprimere i seguenti periodi:* «Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate rendono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero esprimono il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego del consenso con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella tema. Decorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella tema».

4.106

BLUNDO, GIROTTO

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «4»*, sostituire le parole da:* «esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo di gestione in strutture pubbliche o private» *con le seguenti:* «competenza ed esperienza nelle attività di tutela dell'ambiente, che abbiano già svolto specifiche funzioni nell'ambito di parchi nazionali, regionali o interregionali, nelle Zone a Protezione Speciale (ZPS) come previste dalla direttiva 2009/147/CE, nei siti di interesse comunitario (SIC), come definite nella direttiva 92/43/CEE e si siano distinti nella promozione e valorizzazione sostenibile delle bellezze naturali e paesaggistiche».

4.107

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Al comma1, lettera a)*, capoverso* «4»*, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché di competenza specifica in materia di conservazione della natura».

4.108

Arrigoni

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «4»*, secondo periodo, sostituire le parole:* «Entro quindici giorni» *con le seguenti:* « Entro trenta giorni ».

4.109

Arrigoni

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «4»*, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Entro il medesimo termine, i presidenti delle regioni e delle province autonome possono anche proporre nomi di candidati diversi da inserire nella tema.» *e all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «compresi nella tema» *con le seguenti:* «eventualmente proposti dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate».

4.110

Arrigoni

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «4»*, terzo periodo, dopo le parole:* «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» *inserire le seguenti:* «propone una seconda intesa con una tema diversa e, qualora l'intesa non si raggiunga nel termine dei successivi 15 giorni,».

4.111

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «4»*, terzo periodo, sopprimere la parola:* «prioritariamente».

4.112
ARRIGONI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «4»*, aggiungere, infine, le parole:* «ed escludendo i nomi su cui l'intesa è stata negata da parte delle regioni».

4.113
MORONESE

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il capoverso 4-bis, con il seguente:*

«4-*bis.* La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».

4.114
ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «4-bis»*, sostituire le parole:* «incarico elettivo» *con le seguenti:* «carica pubblica elettiva».

4.115
PICCOLI

Al comma 1, lettera a), *sostituire il capoverso 8 con il seguente:*

«8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di valutazioni connesse con l'estensione del parco, con il numero di comuni interessati e con la popolazione residente. L'indennità dovrà comunque essere inferiore ai 4/5 di quella spettante al sindaco del comune più popoloso tra tutti quelli sui cui territori il parco nazionale insiste».

4.116
PICCOLI

Al comma 1, lettera a), *capoverso 8, primo periodo dopo le parole:* «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le se-*

guenti: «, comunque non superiore a quanto percepito dal sindaco del comune di popolazione maggiore tra tutti quelli sui cui territori il parco nazionale insiste».

4.117

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, lettera a), *sostituire i commi 8*-bis *e 8*-ter *con il seguente:*

«8-*bis*. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:

a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

c) uno, su designazione del Ministero dei beni ed attività culturali e del turismo;

d) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle regioni nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore ad uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

e) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; in caso di designazione di un numero superiore ad uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente».

4.118

NUGNES

Al comma 1, lettera a), *sostituire i commi 8*-bis *e 8*-ter *con il seguente:*

«8-*bis*. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e scelti tra persone particolarmente quali-

ficate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:

a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

c) uno, su designazione del Ministero dei beni ed attività culturali e del turismo;

d) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)

e) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

4.119

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Al comma 1, lettera a), *sostituire i capoversi 8-bis e 8-ter con i seguenti:*

«8-*bis*. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei.

8-*ter*. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, tutela dei beni culturali e paesaggistici, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:

a) tre componenti su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) tre componenti, su designazione:

1) uno, del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

2) uno, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

3) uno, delle associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

4.120
MORONESE

Al comma 1, lettera a), *sostituire il capoverso 8*-bis*, con il seguente:*

«8-*bis*. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a quattro per i parchi il cui territorio comprende sino a nove Comuni, a sei per i parchi il cui territorio comprende tra dieci e venti Comuni e otto per i parchi il cui territorio comprende più di venti Comuni».

4.121
PICCOLI

Al comma 1, lettera a), *sostituire il capoverso 8*-ter *con il seguente:*

«8-*ter*. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette, nella promozione turistica o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale sentite le associazioni di tutela della natura, le associazioni agricole nazionali più rappresentative e l'ISPRA».

4.122
MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, BLUNDO, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, lettera a) *capoverso* «8-*ter*» *alinea sopprimere le parole:* «della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della comunità del parco».

4.123
MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, BLUNDO, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «8-*ter*» *alinea sopprimere le parole:* «o tra i rappresentanti della comunità del parco».

4.124

NUGNES

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «8-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* a)*, dopo le parole:* «50 per cento dei componenti» *inserire le seguenti:* «tramite procedure ad evidenza pubblica»;

b) *alla lettera* a)*, sopprimere le parole:* «su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco»;

c) *alla lettera* b)*, dopo le parole:* «materia naturalistica, » *inserire le seguenti:* «, della biodiversità».

4.125

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «8-*ter*»*, lettera* a)*, sopprimere le parole:* «almeno due dei quali».

4.126

SANTANGELO, MORONESE, COTTI

Al comma 1 lettera a)*, capoverso* «8-*ter*»*, lettera* a)*, sostituire le parole:* «i sindaci» *con le seguenti:* «tra i componenti rappresentanti e organizzazioni di categorie economiche e produttive, sociali e culturali operanti nel territorio del parco».

4.127

NUGNES

Al comma 1 lettera a)*, capoverso* «8-*ter*» *lettera* b)*, alinea, dopo le parole:* «in materia naturalistica e ambientale»*, inserire le seguenti:* «, e ad esperti delle biodiversità su designazione per titoli e meriti sulla base delle indicazioni provenienti dalle associazioni ambientaliste e dalle associazioni agricole nazionali».

4.128

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, SERRA, COTTI, CASTALDI

Al comma 1 capoverso «8-*ter*», *lettera* b), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nel caso di consigli direttivi di quattro componenti, una delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno delle associazioni ambientaliste locali che abbiano svolto attività di tutela, informazione, formazione ed educazione ambientale, promozione e valorizzazione di attività sostenibili».

4.129

BLUNDO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

Al comma 1 capoverso «8-*ter*», *alla lettera* b), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nel caso di consigli direttivi di quattro componenti, una delle associazioni ambientaliste individuate al sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno dell'ISPRA».

4.130

NUGNES

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «8-*ter*», *lettera* b) *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1): sostituire le parole:* «uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative» *con:* «uno dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) *al numero 2: sostituire le parole:* «delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal» *con:* «del».

4.131

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STEFANO

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «8-*ter*», *lettera* b), *al numero 1) e al numero 2), sostituire le parole* «sulla base» *con le seguenti:* «che può avvalersi»

4.132

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, SERRA, COTTI, CASTALDI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «8-*ter*»*, lettera* b)*, sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) nel caso di consigli direttivi di quattro componenti, una delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno delle associazioni ambientaliste locali che abbiano svolto attività di tutela, informazione, formazione ed educazione ambientale, promozione e valorizzazione di attività sostenibili».

4.133

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, SERRA, COTTI, CASTALDI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «8-*ter*»*, alla lettera* b)*, sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni ambientaliste locali».

4.134

BLUNDO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «8-*ter*» *lettera* b), *sostituire il numero 2 con il seguente:*

«2) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate al sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dell'ISPRA».

4.135

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «8-*ter*» *lettera* b) *dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«1-*bis)* nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'ISPRA, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'arti-

colo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno delle associazioni ambientaliste locali».

4.136

NUGNES

Al comma 1 lettera a), *capoverso* «8-*quater*» *sopprimere le seguenti parole:* «Per i membri del Consiglio direttiva designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttiva e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti».

4.137

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a) *dopo il capoverso* «8-octies»*, inserire il seguente:*

«8-*nonies*. Qualora il consiglio direttiva scada prima del Presidente, quest'ultimo viene affiancato dai soli rappresentanti della Comunità del parco».

4.138

MORONESE, BLUNDO, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, lettera d) *sostituire il capoverso 11 con il seguente:*

«11. Il direttore del parco è nominato dal consiglio direttivo in base alle competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, nell'ambito di un tema di soggetti qualificati selezionati previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il presidente del parco stipula con il direttore un apposito contratto di diritto privato con attribuzione di un trattamento economico non superiore a quello dei dirigenti stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area dirigenti, degli enti pubblici non economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il diret-

tore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico».

4.139

MORONESE, BLUNDO, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, lettera d) *sostituire il capoverso* 11 *con il seguente:*

«11. Il direttore del parco è selezionato tramite concorso pubblico per titoli che dimostrino l'effettiva competenza e capacità professionali dei candidati alle gestione di aree protette. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato di una durata non superiore a cinque anni».

4.140

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STEFANO

Al comma 1, lettera d), *capoverso* «11», *sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:* «Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo a seguito di selezione pubblica condotta fra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale concernente la specificità dell'incarico. Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, e persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, solo qualora in possesso di competenza specifica nelle attività concernenti la conservazione della natura. Alla selezione possono altresì concorrere soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni, nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per lo stesso periodo».

4.141

MORONESE, BLUNDO, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, lettera d) *capoverso* «11», *sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Il direttore del parco è selezionato tramite concorso pubblico per titoli che dimostrino l'effettiva competenza e capacità professionali dei candidati alle gestione di aree protette. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato di una durata non superiore a cinque anni».

4.142

ARRIGONI

Al comma 1, lettera d), *capoverso comma 11 sostituire le parole:* «dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo» *con le seguenti:* «dirigenti pubblici o funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale o soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni o persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo».

4.143

BLUNDO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

Al comma 1, lettera f), *sostituire il capoverso* 12-bis *con il seguente:*

«12-*bis*. Ai vice presidenti e agli altri componenti del consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo, le spese ammissibili e l'ammontare massimo sono definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

4.144

PICCOLI

Al comma 1, lettera f)*, al capoverso* «12-*bis*»*, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:* «, sulla base di valutazioni connesse con l'estensione del parco, con il numero di comuni interessati e con la popolazione residente».

4.145

BLUNDO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

Al comma 1, lettera f)*, al capoverso* «12-*bis*», *sopprimere il secondo periodo.*

4.146

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, lettera g)*, sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, definisce per ogni parco nazionale la pianta organica minima indispensabile per assicurare la funzionalità di ogni ente parco. La pianta organica deve comprendere almeno una figura di dirigente responsabile tecnico scientifico per la conservazione della biodiversità con la qualifica di vice direttore dell'ente parco. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo- forestale e la stipula da parte dell'ente parco di contratti di collaborazione e convenzioni con imprenditori agricoli singoli o in forma associata ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Per le finalità di cui alla presente legge gli enti parco possono altresì stipulare convenzioni con le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

4.147

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STEFANO

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «14»*, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo la compresenza delle qualifiche

professionali di natura tecnica e amministrativa indispensabili per l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite».

4.148

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «14»*, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:* «È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli Enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento».

4.149

Nugnes, Moronese, Martelli, Lucidi, Serra, Castaldi

Al comma 1, lettera g)*, dopo il capoverso* «14» *inserire il seguente:*

«14.1 il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, definisce per ogni parco nazionale la pianta organica minima indispensabile per assicurare la funzionalità di ogni ente parco. La pianta organica deve comprendere almeno una figura di dirigente responsabile tecnico scientifico per la conservazione della biodiversità con la qualifica di vice direttore dell'ente parco. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e la stipula da parte dell'ente parco di contratti di collaborazione e convenzioni con imprenditori agricoli singoli o in forma associata ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Per le finalità di cui alla presente legge gli enti parco possono altresì stipulare convenzioni con le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

4.150

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «14-*bis*»*, sostituire le parole:* «indicatori dello stato di conservazione, alla tutela », *con le seguenti:* «indicatori dello stato di conservazione delle risorse sottoposte a tutela».

4.151

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Al comma 1, lettera g)*, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«14-*ter*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da associazioni ed enti locali, beni di rilevante interesse naturalistico e ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario procedere all'istituzione di aree protette ai sensi della presente legge.

14-*quater*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio del procedimento istitutivo dell'area protetta ai sensi del comma 14-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-*ter* e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

4.152

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Al comma 1, lettera g)*, dopo il capoverso,* «14-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«14-*ter*. AI fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in

modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale».

4.153

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia provinciale può altresì optare per il transito nei ruoli degli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.394, operanti nella stessa regione a cui appartiene la provincia di provenienza"».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100
ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato AS 119 e abb.- A, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 4 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 9 della legge 394 del 1991 che stabilisce gli organi dell'Ente parco;

in particolare il comma 4 disciplina la nomina del Presidente del parco e il comma 8-ter disciplina la nomina dei componenti del Consiglio direttivo, da nominare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

impegna il Governo,

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 4 e anche nel prosieguo dell'iter del provvedimento, ad adottare le opportune iniziative per tutelare e potenziare, nelle scelte gestionali dell'Ente parco, il ruolo della Comunità del Parco, quale organo preposto alla partecipazione delle comunità locali alla vita del parco.

G4.101
MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, (AS. 119, 1004, 1034, 1931, 2012- A)

premesso che:

nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa;

l'articolo 9 della legge 394/91 prevede tra gli organi dell'ente parco la Comunità del parco;

l'articolo 11 della legge 394/91 al comma 2-*bis* prevede che il regolamento del parco valorizzi altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne preveda la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria,

considerato che:

coinvolgimento delle popolazioni residenti sul territorio è ancor più importante nell'ipotesi in cui il parco si estende in un contesto particolare come ad esempio le isole minori;

a titolo esemplificativo nel caso dell'isola di Pantelleria, il Parco si estende in un unico Comune, un'unica provincia ed un'unica Regione, per cui la rappresentanza degli interessi collettivi è di notevole importanza considerato che l'organo monocratico di gestione potrebbe non rappresentare gli interessi diversi dell'intera collettività, a differenza di quanto accade in altre situazioni in cui sono presenti più enti territoriali (comuni, comunità montane, province ecc... ecc...) e la partecipazione alla comunità del parco è pluralista;

si impegna il governo

a) ad intervenire, anche con opportune modifiche normative, al fine di garantire una effettiva rappresentanza degli interessi collettivi attraverso una maggiore rappresentatività della comunità locale e della società civile;

b) a prevedere la costituzione presso ogni ente parco, senza oneri aggiuntivi, di un organismo consultivo che riunisca in pubblica assemblea i rappresentanti delle organizzazioni di categorie economiche e produttive, sociali e culturali effettivamente operanti nel territorio del parco.

EMENDAMENTI

4.0.100

SANTANGELO, MORONESE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 394 del 1991)

1. Sostituire l'articolo 10 della legge n. 394 del 1991 con il seguente:

"Art. 10. – *1.* Presso l'ente parco, su iniziativa del Presidente e previa delibera del Consiglio direttivo, viene promossa la costituzione della Comunità del parco formata da rappresentanti delle organizzazioni di categorie economiche e produttive, sociali e culturali operanti nel territorio del parco.

2. La Comunità del parco si riunisce in autonomia per l'esame dei problemi del parco o per la presentazione di proposte di iniziative di carattere economico e sociale compatibili con le esigenze di tutela, nonché per la valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

3. Le assemblee della Comunità del parco sono aperte alla partecipazione dei cittadini residenti nel territorio di pertinenza del parco.

4. La Comunità del parco, provvede alla formazione, all'aggiornamento annuale di un elenco dei componenti i rappresentanti delle organizzazioni di categorie economiche e produttive, sociali e culturali operanti nel territorio del parco, che faranno richiesta di iscrizione"».

4.0.101

MORONESE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 10 della legge 394 del 1991, al comma 1 dopo le parole delle "comunità montane" aggiungere infine le seguenti: "dai rappre-

sentanti delle organizzazioni di categorie economiche e produttive, sociali e culturali più rappresentative operanti nel territorio del parco"».

Art. 5.

5.100

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. – *(Regolamento del parco). – 1.* L'Ente parco adotta un regolamento generale o diversi regolamenti tematici con i quali disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 ed il rispetto delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, storiche e culturali proprie del territorio dell'area naturale protetta, i regolamenti del parco disciplinano in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti, compreso il piano del colore per i centri urbani ricadenti nel territorio del parco;

b) le opere, gli interventi e le attività che non richiedono il preventivo nulla osta dell'ente parco o prevedono una procedura semplificata per la presentazione della richiesta del nulla osta previsto dal successivo articolo 13;

c) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agrosilvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali e del turismo naturalistico ed ambientale, con particolare riferimento a specifiche tipologie di attività che possono determinare pressioni e minacce alla fauna e flora selvatiche o habitat del parco particolarmente vulnerabili;

e) lo svolgimento di attività educative, di ricerca scientifica e bio sanitaria;

f) lo svolgimento di attività fotografiche e cinematografiche professionali e ad uso commerciale che possono determinare pressioni e minacce alla fauna e flora selvatiche o habitat del parco particolarmente vulnerabili;

g) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

h) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, e del welfare sociale, con particolare rife-

rimento alle attività svolte da soggetti del terzo settore e da imprese agricole multifunzionali in base al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

i) lo svolgimento delle attività da affidare a giovani che partecipano al servizio civile nazionale

l) lo svolgimento di stage e tirocini per studenti e giovani laureati nell'ambito delle attività e strutture dell'ente parco;

m) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

3. I regolamenti del parco disciplinano e valorizzano altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio e ne prevedono la salvaguardia anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di conservazione della biodiversità e i divieti previsti dal comma 4 del presente articolo;

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flore e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, la tutela del paesaggio ed il mantenimento dei servizi ecosistemici. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvopastorali, nonché l'introduzione di specie alloctone, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche di rifiuti, nonché l'asportazione di minerali e le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) la realizzazione di escavazioni e movimenti terra negli alvei e lungo le sponde fluviali che possano alterare gli equilibri idrogeologici e la conservazione della vegetazione ripariale;

e) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

h) l'uso di fuochi all'aperto, se non autorizzati dall'ente parco;

i) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;

j) la realizzazione di esercitazioni militari e loro simulazioni a scopo ricreativo;

k) la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 20 kw e di impianti fotovoltaici a terre;

l) la realizzazione di linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220 Kv.

m) l'allevamento del cinghiale (Sus scrofa) nel territorio del parco.

5. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 4. Per quanto riguarda la lettere *a)* del medesimo comma 4, le deroghe prevedono che le eventuali catture e gli eventuali abbattimenti selettivi, che si rendano necessari per ricomporre grevi squilibri ecologici, accertati dall'ente parco, e che comunque non possono avere ad oggetto le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, siano subordinati alla verifica e all'attuazione di metodi alternativi alla cattura o all'abbattimento e inseriti in specifici piani di controllo da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I piani di controllo indicano il numero totale di capi catturabili o abbattibili, il periodo entro il quale il controllo si attua e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di controllo indicano altresì i tempi e i modi della verifica della loro attuazione nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati in tempi utili a sospendere tempestivamente il piano nel momento in cui ne siano raggiunti gli obiettivi. Il piano di controllo si realizza per iniziativa e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ente parco ed è attuato dal personale dell'ente o da persone da esso autorizzate, con priorità data agli imprenditori agricoli che siano proprietari o conduttori di fondi agricoli ricadenti in tutto o in parte nel territorio del parco, tramite specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. L'attuazione del piano avviene previa abilitazione rilasciata dall'ente parco a seguito di corsi di formazione e vali data dall'ISPRA.

6. È vietata l'introduzione in natura della specie cinghiale (Sus scrofa) nei territori di tutte le province in cui ricadano, in tutto o in parte, aree protette di cui all'articolo 2 della presente legge, ivi inclusi i siti della rete Natura 2000 istituiti ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e 2009/147/CE del Consiglio del 30 novembre 2009. Tale divieto riguarda anche l'allevamento della specie che non sia condotto in strutture in grado di garantire fuga e dispersione degli animali e che siano realizzate e gestite secondo protocollo elaborato dall'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

7. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

8. I regolamenti del parco sono adottati dal consiglio direttivo, sentita la comunità del parco, ed inviati al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, che ne verifica la legittimità. Decorsi 120 giorni dall'invio della richiesta alla Comunità del parco il parere si considera positivo per silenzio assenso. La Comunità del parco entro i 120 giorni può inviare osservazioni e proposte di emendamenti al testo presentato dall'Ente parco. Il consiglio direttivo entro i sessanta giorni successivi al ricevimento delle osservazioni e richieste di emendamenti presentate dalla

comunità del parco adotta il regolamento, motivando il loro mancato accoglimento. Dopo l'adozione il regolamento viene inviato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per la verifica della sua legittimità, il Ministero acquisito il parere del Consiglio di Stato può rinviare il testo al consiglio direttivo con osservazioni e richieste di modifica. il regolamento acquista efficacia dopo tre mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione"».

5.101

Eva Longo, Auricchio, D'Anna, Iurlaro, Langella

Al comma 1, lettera a) *sopprimere il numero 1).*

5.102

Arrigoni

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 1).*

5.103

Piccoli

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «e nelle» *inserire le seguenti:* «eventuali».

5.104

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Al comma 1, lettera a)*, numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «è aggiunta, in fine, la seguente:» *con le seguenti:* «sono aggiunte, in fine, le seguenti»;

2) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*h-ter)* il divieto di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 50 kw».

5.105

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Al comma 1, lettera a)*, numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «è aggiunta, in fine, la seguente» *con le parole:* «sono aggiunte, in fine, le seguenti»;

2) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*h-ter)* il divieto di realizzazione di nuove linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220 Kw».

5.106

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Al comma 1, lettera a)*, numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «è aggiunta, in fine, la seguente» *con le parole:* «sono aggiunte, in fine, le seguenti»;

2) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*h-ter)* il divieto di esercitare l'allevamento della specie cinghiale (Sus scrof*a)*».

5.107

Eva Longo, Auricchio, D'Anna, Iurlaro, Langella

Al comma 1, lettera a)*, dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis)* al comma 2, lettera *d)*, dopo la parola: "educative", aggiungere le seguenti: "compresa l'attività cinofila, con l'individuazione di apposite zone deputate all'allenamento e all'addestramento dei cani, alle prove cinofile e alle gare"».

5.108
ARRIGONI

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 3).*

5.109
Eva LONGO, AURICCHIO, D'ANNA, IURLARO, LANGELLA

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), sopprimere il capoverso 0a.*

5.110
ARRIGONI

Al comma 1, lettera a)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3.1) al comma 3, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati, ad eccezione dei residenti nei comuni che ricadono nell'area del parco muniti di idoneo titolo di porto e trasporto rilasciato della competente autorità di pubblica sicurezza e dei transiti connessi allo svolgimento dell'attività venatoria nei periodi in cui essa è consentita e regolamentata;».

5.111
NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, lettera a)*, numero 4, sostituire il capoverso* «4» *con il seguente:*

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Le deroghe prevedono che le eventuali catture e gli eventuali abbattimenti selettivi, che si rendano necessari per ricomporre gravi squilibri ecologici, accertati dall'ente parco, e che comunque non possono avere ad oggetto le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, siano subordinati alla verifica e all'attuazione di metodi alternativi alla cattura o all'abbattimento e inseriti in specifici piani di controllo da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I piani di controllo indicano il numero totale di capi catturabili o abbattibili, il periodo entro il quale il controllo si attua e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di controllo indicano altresì i tempi e i modi della verifica della loro attuazione nonché i soggetti preposti

alla raccolta dei dati in tempi utili a sospendere tempestivamente il piano nel momento in cui ne siano raggiunti gli obiettivi. Il piano di controllo si realizza per iniziativa e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ente parco ed è attuato dal personale dell'ente o da persone da esso autorizzate, con priorità data agli imprenditori agricoli che siano proprietari o conduttori di fondi agricoli ricadenti in tutto o in parte nel territorio del parco, tramite specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. L'attuazione del piano avviene previa abilitazione rilasciata dall'ente parco a seguito di corsi di formazione e vali data dall'ISPRA».

5.112

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 5).*

5.113

Nugnes, Moronese

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 5).*

5.114

Arrigoni

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 5).*

5.115

Arrigoni

Al comma 1, lettera a)*, numero 5), dopo le parole:* «garantisce la facoltà di accesso» *inserire la seguente:* «gratuito».

5.116
PICCOLI

Al comma 1, lettera a)*, numero 5), capoverso* «5-*bis*»*, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti:* «ispirati a norme di trasparenza, universalità di accesso e garanzia di rappresentanza».

5.117
NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera a)*, numero 5), dopo il capoverso* «5-*bis*»*, inserire il seguente:*

«5-*ter*. Al fine di consentire la partecipazione dei cittadini e del partenariato economico e sociale locale, la Comunità del Parco istituisce la Consulta del Parco, costituita dai portatori di interessi legittimi. Una rappresentanza della Consulta farà parte della Comunità del Parco ed avrà funzione consultiva e voto limitato secondo quanto stabilisce lo Statuto. Ai membri della Consulta del Parco non è corrisposto alcun gettone di presenza e alcuna indennità».

5.118
NUGNES, LUCIDI, MORONESE, MARTELLI, BLUNDO, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, lettera a)*, numero 5), dopo il capoverso* «5-*bis*»*, inserire il seguente:*

«5-*ter*. Tutte le associazioni di enti gestori di aree protette a livello nazionale o regionale sono rappresentanti istituzionali del settore e sono parte della Consulta del Parco».

5.119
MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera a)*, numero 6) al capoverso 6), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire i periodi da:* «Il regolamento del parco» *fino a:* «trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita» *con i seguenti:* «Il regolamento del parco è approvato dal Consiglio direttivo sentita la comunità del parco e d'intesa con le regioni interessate, ed inviato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, che ne verifica la legittimità suggerendo eventuali modifiche o integrazioni. Decorsi 120 giorni dall'invio

della richiesta alla Comunità del Parco il regolamento si intende adottato per silenzio assenso. In caso di modifiche o integrazioni di cui al presente comma, il consiglio direttivo entro i sessanta giorni successivi dal ricevimento delle stesse, adotta il regolamento, motivando il loro mancato accoglimento;

b) *dopo le parole:* «il regolamento è approvato» *sostituire la parola:* «Ministro» *con le seguenti:* «Consiglio direttivo».

5.120

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a)*, numero 6), capoverso* «6»*, quarto periodo, sostituire le parole:* «allo scadere del suddetto termine» *con le seguenti:* «entro i successivi 30 giorni».

5.121

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a)*, numero 6), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole:* «decorsi quali l'intesa si intende acquisita» *con le seguenti:* «anche formulando modifiche e integrazioni».

5.122

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a)*, numero 6), capoverso* «6»*, quinto periodo, dopo le parole:* «senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» *sostituire la parola:* «abbia» *con le seguenti:* «o la Regione interessata abbiano».

5.123

Eva LONGO, AURICCHIO, D'ANNA, IURLARO, LANGELLA

Al comma 1, lettera b)*, al numero 1), capoverso* «e)»*, sopprimere le parole:* «e nel territorio limitrofo».

5.124
Eva Longo, Auricchio, D'Anna, Iurlaro, Langella

Al comma 1, lettera b)*, numero 7), sopprimere il capoverso* «2-*bis.*».

5.125
Arrigoni

Al comma 1, lettera b)*, numero 7), sopprimere il capoverso 2*-bis».

5.126
Ceroni

Al comma 1, lettera b)*, numero 7), capoverso* «2-*bis*»*, alla fine del primo periodo inserire le parole:* «in coerenza con la pianificazione urbanistica».

5.127
Arrigoni

Al comma 1, lettera b)*, numero 7), capoverso* «2-*bis*»*, alla fine del primo periodo inserire le parole:* «in coerenza con la pianificazione urbanistica».

5.128
Piccoli

Al comma 1, lettera b)*, numero 7), capoverso* «2-*bis*»*, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenendo conto delle misure già adottate alloro interno in relazione all'attuazione della politica agricola comune ed alla tutela ambientale».

5.129
Arrigoni

Al comma 1, lettera b)*, numero 7), capoverso* «2-*bis*»*, terzo periodo, sostituire le parole:* «e può essere esercitata solo dai soggetti aventi fa-

coltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua» *con le seguenti:* «e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei Comuni che ricadono nell'area del parco e dell'area contigua e dai soggetti espressamente autorizzati dall'Ente parco in base al comma 5 dell'articolo 11».

5.130

ARRIGONI

Al comma 1, lettera b)*, numero 7), capoverso* «2-*bis*»*, sostituire le parole:* «facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia» *con le seguenti:* «residenza anagrafica nell'ambito territoriale».

5.131

NUGNES

Al comma 1, lettera b)*, numero 7), capoverso* «2-*ter*»*, dopo le parole:* «, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco,» *aggiungere le seguenti:* «e della biodiversità».

5.132

PICCOLI

Al comma 1, lettera b)*, numero 7), capoverso* «2-*ter*»*, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; la concessione di incentivi alle aziende agricole sulle quali ricadono obblighi maggiori o più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa europea e nazionale».

5.133

MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, NUGNES, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, lettera b)*, numero 8), sostituire il capoverso 3, con i seguenti:*

«3. Il piano è adottato dall'ente parco entro trentasei mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, adottato

dal consiglio direttivo, è trasmesso alle regioni ed ai comuni interessati dal parco con la richiesta di osservazioni.

3-*bis* in caso di inosservanza del termine dei trentasei mesi per l'adozione del piano di cui al comma 3, l'ente parco viene commissariato. Qualora il piano adottato dall'ente parco non venga approvato entro ventiquattro mesi dalle regioni, il Ministero dell'ambiente convoca per l'approvazione una conferenza di servizi con l'ente parco e le regioni interessate; qualora l'intesa non sia raggiunta entro i successivi quattro mesi il Ministro dell'ambiente rimette la questione al consiglio dei ministri che decide in via definitiva».

5.134

NUGNES

Al comma 1, lettera b)*, numero 8), capoverso* «3»*, dopo le parole:* «attività culturali e del turismo» *inserire le seguenti:* «e del Ministero dell'Ambiente e del territorio e del mare».

5.135

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STEFANO

Al comma 1, lettera b)*, numero 8), capoverso* «4»*, sopprimere le parole:* «le zone di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, e».

5.136

NUGNES

Al comma 1, lettera b)*, numero 8), capoverso* «5»*, dopo le parole:* «Ente Parco»*, inserire le seguenti:* «scattano sanzioni amministrative e disciplinari a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».

5.137

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Al comma 1, lettera b)*, numero 8), dopo il comma 5, aggiungere i seguente:*

«5-*bis*. A far data dall'adozione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici».

5.138

Simeoni, Mussini

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Attività di valorizzazione dei parchi nazionali)

«1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico e di servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico; il riconoscimento di ecomusei promossi nell'ambito di iniziative di cittadinanza attiva; l'istituzione di centri di interpretazione del territorio multi disciplinari; l'allestimento di impianti per attività ludiche e sportive, da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni; la promozione, anche in forma cooperativa, di attività

tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, ludiche e sportive, di servizi sociali ed ecomuseali promossi nell'ambito di iniziative di cittadinanza attiva, di biblioteche e opere di restauro di beni naturali e culturali, nonché di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, la cittadinanza attiva, nonché l'accessibilità e la fruizione dei parchi naturali, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione».

5.139

FLORIS

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis.* Per svolgere attività di visita guidata all'interno dell'area protetta, occorre possedere il titolo di guida esclusiva del parco"».

5.140

ARRIGONI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5.141

Eva LONGO, AURICCHIO, D'ANNA, IURLARO, LANGELLA

Al comma 1, lettera f)*, al capoverso* «Art. 32.»*, dopo le parole:* «attività venatoria» *sopprimere le seguenti:* «previa acquisizione del parere vincolante dell'ISPRA».

5.142
NUGNES

Al comma 1, lettere f)*, capoverso* «Art. 32.»*, dopo le parole:* «tutela dell'ambiente» *inserire le seguenti* «e della».

5.143
ARRIGONI

Al comma 1, lettera f)*, capoverso* «Art. 32.»*, comma 2, sostituire le parole:* «facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia» *con le seguenti:* «residenza anagrafica nell'ambito territoriale».

5.144
Eva LONGO, AURICCHIO, D'ANNA, IURLARO, LANGELLA

Al comma 1, lettera f)*, al capoverso* «Art. 32.»*, comma 2), dopo le parole:* «area contigua»*, sopprimere dalla parola:* «salvi» *alle parole:* «specie di animali».

5.145
NUGNES

Al comma 1 dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f-bis*. le piante organiche dell'ente parco, in ragione delle funzioni di sorveglianza e gestione delle Riserve naturali statali sinora garantite dal Corpo Forestale dello Stato, sono integrate dagli Enti gestori delle aree protette anche attraverso l'assorbimento degli organici oggi a tal scopo preposti. Tecnici ambientali e addetti alla vigilanza provenienti dal personale in soppressione delle Province o in assorbimento del Corpo Forestale dello Stato sono inquadrati negli organici dei parchi».

ORDINE DEL GIORNO

G5.100
ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato AS 119 e abb. – A, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge reca modifiche all'articolo Il della legge 394 del 1991 che fissa gli obiettivi e le questioni che vengono disciplinate con il regolamento del Parco, ampliando la disciplina del regolamento anche ai territori contigui al Parco;

tale ampliamento delle competenze dell'Ente parco, anche al di fuori del perimetro del parco rischia di vincolare eccessivamente i comuni che, in quanto non rientranti nel perimetro del parco, non dispongono di vantaggi generati dall'istituzione del parco,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 5 e di approvazione dei regolamenti dei parchi nazionali, per non penalizzare i territori delle aree contigue dei parchi con norme regolamentari vincolanti e non condivise dai comuni interessati.

EMENDAMENTI

Art. 6.

6.100
COMPAGNONE, Eva LONGO, AURICCHIO, D'ANNA, IURLARO, LANGELLA

Sopprimere l'articolo.

6.101
ARRIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - *(Verifica di conformità) – 1.* L'autorità competente al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento.

2. Ai fini della verifica di conformità di cui al comma 1, l'autorità competente acquisisce il parere dell'Ente parco, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di concessione o autorizzazione. In caso di indizione della conferenza di servizi da parte dell'autorità competente, il parere dell'Ente parco è reso ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241».

6.102
ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 13.»*, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Decorso inutilmente tale termine il nulla asta si intende rilasciato».

6.103

BLUNDO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, SERRA, COTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 13.» *sopprimere i commi 2 e 3.*

6.104

CERONI

Al comma1, capoverso «Art. 13.»*, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis.* Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2 letto *d)* agli interventi di cui al comma 3-*quater*, direttamente dai comuni stessi.

3-*ter*. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.

3-*quater*. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-*bis* l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:

a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;

b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;

c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;

d) realizzazione di costruzioni provvisorie;

e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;

f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta. 3-quinques. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma l-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1».

6.105

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis* Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli Il e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2 lettera *d)* agli interventi di cui al comma 6, direttamente dai comuni stessi.

3-*ter.* Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.

3-*quater* Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 4 l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:

a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;

b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;

c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;

d) realizzazione di costruzioni provvisorie;

e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;

f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

3-quinquies. ve sia fatto uso della disposizione di cui al comma 4, il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 4».

6.106

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», *aggiungere, in fine il seguente comma:*

«3-*bis*. Non sono soggette al nulla osta le opere interne agli edifici esistenti. L'Ente parco può disporre, qualora previsto dal regolamento di cui all'articolo 11, che il nulla-osta sia sostituito da dichiarazione asseverata del progettista che attesti la conformità delle opere alle prescrizioni del Piano o del regolamento del Parco, esclusivamente per le seguenti categorie di interventi:

a) interventi sui prospetti degli edifici esistenti e nelle aree di stretta pertinenza degli edifici stessi, quali arredi, accessi pedonali o carrabili e relative opere accessorie;

b) interventi di adeguamento antisismico, per il contenimento dei consumi energetici, per il superamento delle barriere architettoniche degli edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici accessori di volume non superiore a 10 metri cubi;

c) interventi di arredo urbano e stradale, di sistemazione a verde e di installazione di cabine e accessori per impianti tecnologici nei centri abitati esistenti;

d) interventi per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture temporanee o removibili destinate alle attività agro-silvo-pastorali».

ORDINE DEL GIORNO

G6.100
ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato AS 119 e abb.-A, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 13 della legge 394 del 1991 che disciplina il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco su concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco;

la nuova formulazione dell'articolo 13 elimina il silenzio assenso per decorrenza dei termini, in caso di inerzia dell'Ente, e tale previsione potrebbe bloccare qualsiasi attività all'interno del perimetro del parco,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento, per introdurre misure di semplificazione amministrativa per la realizzazione di opere e interventi «minori» non sostanziali, e compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, come le manutenzioni e ristrutturazioni edilizie, la realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati o la manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta, che prescindono dal nulla osta del parco, così da snellire i relativi *iter* e il carico delle amministrazioni competenti.

EMENDAMENTI

Art. 7.

7.100
ARRIGONI

Sopprimere l'articolo.

7.101
ARRIGONI

Al comma 1, lettera a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle aree contigue del parco"».

ORDINE DEL GIORNO

G7.100
ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato AS 119 e abb.- A, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 15 della legge 394 del 1991 in materia di indennizzi, da una parte eliminando la previsione di risarcimenti e dall'altra prevedendo eventuali indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica limitatamente all'interno del perimetro del parco;

una delle modifiche sostanziali che il disegno di legge introduce nella legge 394 del 1991 è quella dell'estensione delle norme e dei limiti imposti dal regolamento del parco anche alle aree contigue del parco,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento, per introdurre misure che prevedono la possibilità di indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica anche nelle aree contigue del parco.

EMENDAMENTI

Art. 8.

8.100

ARRIGONI

Al comma 1, sopprimere i capoversi: «1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies*, 1-*octies*, 1-*quinqiesdecies*».

8.101

ARRIGONI

Al comma 1, sopprimere il capoverso: «1-*bis*».

8.102

ARRIGONI

Al comma 1, commi 1-bis, *1*-ter, *1*-quater, *1*-quinquies, *1*-sexies, *1*-septies, *1*-octies *e 1*-undecies, *sopprimere le seguenti parole ovunque ricorrano:* «alla data di entrata in vigore della presente disposizione» *e* «già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

Conseguentemente, al comma 1-sexiesdecies *aggiungere in fine, il seguente periodo:* «1 commi da 1-*bis* a 1-*octies* e il comma 1-*undecies* trovano applicazione esclusivamente per le concessioni o autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o per interventi, impianti ed opere realizzati in virtù del nuovo titolo».

8.103

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», *sopprimere le parole:* «o i cui effetti ricadano sulle medesime aree».

8.104

NUGNES, MORONESE

Al comma 1, capoverso «1-*bis», sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento».

8.105

PICCOLI

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», *dopo le parole:* «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «e del Ministro dello sviluppo economico».

8.106

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, sostituire le parole: «già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione» *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «esistenti alla data del 31 dicembre 2016».

8.107

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, sostituire le parole: «già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione» *ovunque ricorrano nel testo, con le seguenti:* «esistenti alla data del 31 dicembre 2015».

8.108
PICCOLI

Al comma 1, al capoverso «1-*ter*», *sostituire le parole:* «nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12»*, con le seguenti:* «nel territorio dell'area protetta».

8.109
ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «1-*ter*», *sostituire le parole:* «nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12»*, con le seguenti:* «nel territorio dell'area protetta».

8.110
MORONESE, NUGNES

Al comma 1, capoverso «1-*ter*» *sostituire le parole:* «una somma pari ad un terzo del canone di concessione»*, con le seguenti: «una somma, commisurata al tipo e alla qualità del materiale annualmente estratto, il cui ammontare, definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore al 50 per cento del canone di concessione».*

8.111
MORONESE, NUGNES

Al comma 1, capoverso «1-*ter*» *sostituire le parole:* «una somma pari ad un terzo del canone di concessione»*, con le seguenti:* «una somma, commisurata al tipo e alla qualità del materiale annualmente estratto, il cui ammontare, definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore ad un terzo del canone di concessione».

8.112
NUGNES, MORONESE

Al comma 1, capoverso «1-*ter*» *sostituire le parole:* «ad un terzo del»*, con le seguenti:* «almeno pari al».

8.113
ARRIGONI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.

8.114
MORONESE, NUGNES

Al comma 1, capoverso «1-*quater*» *sopprimere le seguenti:* «superiore a 50 kw».

8.115
NUGNES, MORONESE

Al comma 1, capoverso «l-*quater*» *sostituire le parole:* «6 euro per ogni Kw» *con le seguenti:* «12 euro per ogni Kw.».

8.116
PICCOLI

Al comma 1, capoverso «l-*quater*», *dopo le parole:* «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «e del Ministro dello sviluppo economico».

8.117
SANTANGELO, MORONESE

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-*quinquies*» *con il seguente:* «I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi o gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, al 20 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. Alla scadenza delle concessioni delle coltivazioni esistenti non saranno più rinnovate o rilasciate altre autorizzazioni per raggiungere gli obiettivi

concordati per la realizzazione del "buono stato ecologico" già previsti Direttiva 2008/56/CE».

8.118

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «1-*quinquies*», *sopprimere le parole:* «e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12».

8.119

NUGNES, MORONESE

Al comma 1, capoverso «l-*quinquies*», *sostituire le parole:* «1 per cento», *con le seguenti:* «5 per cento».

8.120

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, capoverso «l-*quinquies*», *sostituire le parole:* «1 per cento», *con le seguenti:* «3 per cento».

8.121

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STEFANO

Al comma 1, dopo il capoverso «1-*quinquies», inserire il seguente:*

«1-*quinquies*.1. I titolari delle concessioni di cui al comma 1-*quinquies* cessano comunque l'attività estrattiva all'interno dell'area protetta a decorrere dal 1º gennaio 2020 e provvedono al ripristino ambientale dello stato dei luoghi, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Ente parco».

8.122
ARRIGONI

Al comma l, sopprimere il capoverso 1-sexies.

8.123
FLORIS

Al comma 1, capoverso «l-*sexies*», *dopo le parole:* «nel territorio dell'area protetta» *inserire le seguenti:* «e nelle aree contigue».

8.124
ARRIGONI

Al comma l, capoverso: «l-*sexies*», *sostituire le parole:* «pari in sede di prima applicazione a euro 1» *con le seguenti:* «pari a euro 0,5».

8.125
PICCOLI

Al comma 1, capoverso «1-*sexies*», *dopo le parole:* «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «e del Ministro dello sviluppo economico».

8.126
ARRIGONI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-septies.

8.127
FLORIS

Al comma 1, capoverso «1-*septies*», *dopo le parole:* «I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metano dotti e elettrodotti», *inserire le seguenti:* «e carbondotti».

8.128

NUGNES, MORONESE

Al comma 1, capoverso «1-*septies*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il numero: «100», *con il seguente:* «500»*;*
b) sostituire il numero: «30», *con il seguente:* «250»*;*
c) sostituire il numero: «50», *con il seguente:* «150»*;*
d) sostituire il numero: «20», *con il seguente:* «100».

8.129

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, capoverso «1-*septies*», *dopo le parole:* «una somma», *aggiungere le seguenti:* «il cui ammontare definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore».

Conseguentemente sopprimere la parola: «pari».

8.130

PICCOLI

Al comma1, capoverso «1-*septies*», *dopo le parole:* «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «e del Ministro dello sviluppo economico».

8.131

PICCOLI

Al comma 1, capoverso «1-*septies*», *aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Il contributo non è dovuto nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore e il proponente, ovvero nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità ed il proponente vi abbia ottemperato».

8.132

ARRIGONI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-octies.

8.133

DONNO, NUGNES

Al comma 1 capoverso «1-*octies*», *dopo le parole:* «campo boa» *aggiungere le seguenti: « , lido balneare».*

8.134

ZIZZA

Al comma 1, capoverso «1-*octies*», *dopo le parole:* «posto barca», *inserire le seguenti:* «e lido balneare».

8.135

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «1-*octies*», *sopprimere le parole:* «e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12».

8.136

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, capoverso «1-*octies*», *sostituire le parole:* «è pari al 10 per cento del canone di concessione», *con le seguenti:* «il cui ammontare definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore al 10 per cento del canone di concessione».

Conseguentemente sopprimere la parola: «pari».

8.137

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, capoverso «1-*octies*», *sostituire le parole:* «10 per cento», *con le seguenti:* «20 per cento».

8.138

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-*decies*».

8.139

PICCOLI

Al comma 1, capoverso «1-*decies*», *dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 11.1.» *aggiungere il seguente periodo:* «L'ammontare e le modalità di riscossione e di gestione delle entrate di cui al precedente periodo saranno disciplinati dall'ente di gestione dell'area protetta con apposite previsioni interne al proprio regolamento di cui al medesimo articolo 11».

8.140

PICCOLI

Al comma 1, capoverso «1-*decies*», *aggiungere, infine, il seguente periodo:* «L'ammontare e le modalità di riscossione e di gestione delle entrate derivanti dagli eventuali canoni di cui al precedente periodo saranno disciplinati dall'ente di gestione dell'area protetta con apposite previsioni interne al proprio regolamento di cui all'articolo 11».

8.141

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, capoverso «1-*decies*», *aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Gli enti di gestione predispongono apposito piano di abbattimento per le specie non protette da normativa europea, solo dopo aver effettuato un'approfondita indagine conoscitiva e un censimento delle specie presenti all'interno del parco».

8.142
ARRIGONI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-*undecies*».

8.143
SAGGESE

Al comma 1, capoverso «1-*undecies*», *sostituire il primo periodo con il seguente:* «I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi sono dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, e di quelli comunali, che possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore alle condizioni stabilite dai comuni».

8.144
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STEFANO

Al comma 1, capoverso «1-*undecies*», *sopprimere le parole:* «, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale,».

8.145
SAGGESE

Al comma 1, capoverso «1-*undecies*», *primo periodo, sostituire le parole:* «sono dati» *con le seguenti:* «possono essere dati, alle condizioni stabilite dai Comuni».

8.146
LUCIDI

Al comma 1, capoverso «l-*duodecies*», *sopprimere le parole:* «anche a titolo oneroso».

8.147

CERONI

Al comma 1, capoverso «l-*duodecies*», *alla fine del primo periodo inserire le parole:* «, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali».

8.148

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «l-*duodecies*», *alla fine del primo periodo inserire le parole:* «, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali».

8.150

LUCIDI

Al comma 1, capoverso «l-*duodecies*», *aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al comma l-*duodecies* si applicano ai prodotti dell'area marina Mentone –Ventimiglia caratterizzata dalla pesca tipica del Gambero Rosso».

8.151

NUGNES, MORONESE

Al comma 1, capoverso «l-*terdecies*», *dopo le parole:* «devono essere dirette» *aggiungere la seguente:* «esclusivamente».

8.152

LUCIDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «1-*terdecies*» *dopo le parole:* «di conflitto di interesse tra l'attività» *sostituire la parola:* «pubblica» *con le seguenti:* «del parco».

8.153

LUCIDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA, CASTALDI

Al comma l, capoverso «l-*quaterdecies*» *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «in particolare per garantire la gestione e lo sviluppo della Rete Natura 2000 istituita ai sensi della direttiva 92/43/CE».

8.154

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

Al comma l, sostituire il capoverso «l-*quinquiesdecies*» *con il seguente:*

«l-*quinquiesdecies*. I contributi previsti dai commi l-*bis*, l-*ter*, l-*quater*, l-*quinquies*, l-*sexies*, 1*septies*, l-*octies*, sono previsti esclusivamente per le opere e gli impianti presenti o autorizzati nel territorio del parco e nell'area contigua al momento dell'approvazione della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve.

8.155

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-*quinquiesdecies*» *con il seguente:* «1-*quinquiesdecies*. I contributi previsti dai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1septies, 1-*octies*, sono previsti esclusivamente per le opere e gli impianti presenti o autorizzati nel territorio del parco e nell'area contigua al momento dell'approvazione della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri».

8.156

MORONESE

Al comma 1, capoverso «1-*quinquiesdecies*», *sostituire le parole:* «il 30 per cento delle entrate», *con le seguenti:* «le entrate».

8.158

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Al comma 1, capoverso «1-*quinquiesdecies», sostituire le parole:* «Il 30 per cento»*, con le seguenti:* «L'80 per cento».

Conseguentemente al capoverso «1-*sexiesdecies», sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «80 per cento».

8.159

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Al comma 1, capoverso «1-*quinquiesdecies», sostituire le parole:* «Il 30 per cento» *con le parole:* «Il 70 per cento».

Conseguentemente al capo verso «1-*sexiesdecies», sostituire le parole:* «30 per cento»*, con le seguenti:* «70 per cento».

8.160

Moronese

Al comma 1, capoverso «1-*quinquiesdecies», sostituire le parole* «30 per cento»*, con le seguenti:* «il 70 per cento».

8.161

Moronese

Al comma 1, capoverso «1-*quinquiesdecies*», *sostituire le parole:* «30 per cento»*, con le seguenti:* «il 50 per cento».

8.149

Mirabelli, Vaccari

Al comma 1, capoverso «l-*quinquiesdecies», dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Il restante 70 per cento delle entrate è destinata prio-

ritariamente dagli enti gestori al finanziamento di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area parco».

8.162

LUCIDI

Al comma 1, capoverso «1-*quinquiesdecies*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, dove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella Regione il soggetto al quale versare la quota del 30 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema».

8.163

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, dopo il capoverso «1-*sexiesdecies», inserire il seguente:* «1-*sexiesdecies*-bis. Al fine di assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta e la tutela dell'ambiente, il piano di gestione definisce vincoli stringenti per la caccia, la pesca, le attività estrattive nonché per la realizzazione degli impianti di cui ai commi 1-*bis*, 1-*quater*, 1-*sexies*, 1-*septies* del presente articolo».

8.164

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, dopo il capoverso «1-*septiesdecies*» *aggiungere il seguente:* «1-*septiesdecies*-bis. I contributi, di cui ai precedenti commi, si intendono raddoppiati nel caso in cui gli impianti si trovino nelle aree ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione o Zone di Protezione Speciale (ZPS)».

8.165

NUGNES

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare un Fondo in cui confluiscono i proventi derivanti dalle concessioni e autorizzazioni previste dall'articolo 8 della presente legge e destinato a promuovere la realizzazione di progetti di conservazione degli Enti parco».

8.166

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-*bis*. A decorrere dall'anno 2018 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.

4-*ter*. Il Fondo di cui al comma 4-*bis* è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2018, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

4-*quater*. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-*bis* anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni"».

8.157

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "città d'arte", sono inserite le seguenti: "e i comuni il cui territorio, o parte di esso, è incluso in una area naturale protetta istituita ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Per i comuni il cui territorio, o parte di esso, è incluso in una area naturale protetta, la destinazione del gettito agli interventi di cui al presente comma è approvata d'intesa con l'ente parco"».

ORDINE DEL GIORNO

G8.100
DONNO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A,

premesso che:

la riserva naturale di Torre Guaceto è un'area protetta situata nell'alto Salento, a pochi chilometri da Carovigno (Brindisi);

la riserva naturale rappresenta una risorsa inestimabile per le proprie caratteristiche ambientali, paesaggistiche, marine e faunistiche; il consorzio che gestisce l'area ha come obiettivo quello della salvaguarda dell'eco sistema della riserva, per la conservazione delle risorse naturali;

considerato che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame introduce modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 relative, al comma 1-*quinquies*, alle attività dei titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

innumerevoli multinazionali hanno ottenuto l'autorizzazione dal Ministero dell'ambiente a ricercare idrocarburi mediante *air gun* in una area marina di 745 chilometri quadrati che va da Vieste (Foggia) fino a Brindisi;

le concessioni suddette riguardano attività che distano solo 40 miglia, dalla riserva naturale di Torre Guaceto;

si impegna il Governo a:

intraprendere tutte le iniziative normative nel rispetto delle competenze regionali, al fine di tutelare la riserva naturale di Torre Guaceto.

EMENDAMENTI

8.0.100
PICCOLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è introdotto il seguente:

"16-*bis*. - *(Contributo ordinario per gli enti di gestione dei parchi nazionali). – 1.* A partire dal primo esercizio di bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i parchi nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, entro 30 giorni precedenti all'approvazione del bilancio, di ricevere un contributo ordinario da parte del Ministero dell'ambiente inferiore del 5 per cento rispetto a quello stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

2. Il contributo ordinario, al netto della diminuzione di cui al presente articolo, può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionai i degli enti, anche in deroga all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'articolo 9, commi 2-*bis* e 28, nonché dell'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 3 e dell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dell'articolo 1 comma 138 e comma 141 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e dei risparmi di spesa previsti dal decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, purché non produca impegni di carattere pluriennale.

3. La quote di risparmio di cui al comma l vengono trasferite annualmente dal Ministero dell'ambiente a quello dell'economia e delle finanze.

4. I termini per la gestione contabile previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998 n. 439 e relativi alla loro applicazione per gli enti parco nazionali sono dimezzati. L'ipotesi di silenzio

assenso ivi contenuta costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge"».

Art. 9.

9.100

SANTANGELO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

Sopprimere l'articolo.

9.101

Eva LONGO, AURICCHIO, D'ANNA, IURLARO, LANGELLA

Sopprimere l'articolo.

9.102

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991). – 1.* Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:

"Art. 11.1.

(Gestione della fauna selvatica)

1. Gli interventi di gestione della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue, che comportano catture ed abbattimenti. selettivi, quali attività di pubblico interesse organizzate dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.

2. La gestione della fauna selvatica attraverso catture e abbattimenti selettivi è finalizzata a prevenire o ridurre i danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il con-

trollo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

4. La gestione della fauna selvatica di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento selettivo, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA. In ogni caso le catture e gli abbattimenti selettivi devono escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione delle specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo specifici piani di gestione da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I piani indicano il numero di capi abbattibili in totale, il periodo entro il quale si attua il controllo numerico e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani indicano altresì i tempi e i modi della verifica del rispetto degli obiettivi e prescrizioni, nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati sulle catture e sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere in tempo il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati.

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

5. Per le catture l'Ente parco si avvale con priorità della collaborazione di imprenditori agricoli singoli o in forma associata, stipulando specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che prevedano obbligatoriamente la formazione degli operatori e le modalità di cattura ammissibili. Per gli abbattimenti selettivi ritenuti necessari per il controllo del cinghiale (Sus scrofa) e della fauna alloctona invasiva l'organismo di gestione del parco si avvale altresì di persone dotate di licenza di caccia in base alla legge Il febbraio 1992, n. 157, previa realizzazione di un corso di formazione sul controllo selettivo della fauna selvatica. Gli abbattimenti selettivi sono consentiti esclusivamente per appostamento con fucile ad anima rigata munito di ottica Per gli abbattimenti selettivi nell'area del parco sono in ogni caso vietate le tecniche di caccia in forma collettiva della braccata, della girata e della battuta.

6. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3, 4 e 5 che non rispettino obiettivi e prescrizioni del piano di gestione si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale. Fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

7. Gli enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

8. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge"».

9.103

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991). "Art. 11.1 – (Contenimento della fauna selvatica). – 1.* Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992" con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste e i modi di verifica del piano medesimo. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC),o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE. Per la redazione, gestione e l'aggiornamento dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica provocati sulla conservazione di specie ed *habitat* di cui alla direttiva europea 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.

3. I piani di cui al comma 1 che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alter-

nativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerano anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza, inclusa l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157 e all'articolo 30 della presente legge.

5. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*undecies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

6. Una quota pari al 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti"».

9.104

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

Al comma 1 capoverso «Art. 11.1»*, comma 1, sostituire le parole:* «della specie di uccelli e mammiferi» *con le seguenti:* «della fauna selvatica».

9.105

PICCOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1»*, comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e nelle aree contigue».

9.106

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1»*, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* «e nelle aree contigue».

9.107

Eva LONGO, AURICCHIO, D'ANNA, IURLARO, LANGELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1»*, comma 1, dopo le parole:* «previo parere» *sopprimere le seguenti:* «obbligatorio e vincolante».

9.108

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1»*, comma 1, primo periodo, sopprimere la parola:* «vincolante».

9.109

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1»*, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* «, le modalità, le tecniche».

9.110

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STEFANO

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole da: «o di specie della fauna o flora selvatiche» *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

9.111

BLUNDO, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1»*, comma 2, dopo la parola:* «alloctone» *aggiungere le seguenti:* «compresi i cinghiali».

9.112

BLUNDO, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1»*, comma 2, dopo le parole:* «; per tutte le specie» *sopprimere le parole:* «ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I».

9.113

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1»*, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Gli Enti Parco possono, in caso di necessità, predisporre il prelievo dei "capi sanitari"».

9.114

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STEFANO

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «sia di cattura che di abbattimento» *con le seguenti:* «devono impiegare di norma metodi non cruenti e».

9.115

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STEFANO

Al comma 1, capoverso «3»*, sostituire le parole:* «o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati da ISPRA.» *con le parole:*

«dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza».

Conseguentemente al capo verso comma 5, sopprimere il secondo periodo.

9.116

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», *comma 3, sopprimere le parole*: «le validati dall'ISPRA».

9.117

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STEFANO

Al comma 1, capoverso «3», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n.157.».

9.118

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», *comma 4, dopo le parole:* «tramite catture» *aggiungere le seguenti:* «ed eventuaIe successivo abbattimento».

9.119

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1» *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. La gestione della fauna selvatica di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento selettivo, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA. In ogni caso le catture e gli abbattimenti selettivi devono escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione delle specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'Il febbraio 1992, del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo specifici piani di gestione da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I piani indicano il numero di capi abbattibili in totale, il periodo entro il quale si attua il controllo numerico e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani indicano altresì i tempi e i modi della verifica del rispetto degli obiettivi e prescrizioni, nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati sulle catture e sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere in tempo il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati;

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

4-*ter*. Per le catture l'Ente parco si avvale con priorità della collaborazione di imprenditori agricoli singoli o in forma associata, stipulando specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che prevedano obbligatoriamente la formazione degli operatori e le modalità di cattura ammissibili. Per gli abbattimenti selettivi ritenuti necessari per il controllo del cinghiale (Sus scrofa) e della fauna alloctona invasiva l'organismo di gestione del parco si avvale altresì di persone dotate di licenza di caccia in base alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa realizzazione di un corso di formazione sul controllo selettivo della fauna selvatica. Gli abbattimenti selettivi sono consentiti esclusivamente per appostamento con fucile ad anima rigata munito di ottica Per gli abbattimenti selettivi nell'area del parco sono in ogni caso vietate le tecniche di caccia in forma collettiva della braccata, della girata e della battuta».

9.120

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1»*, sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Al personale di enti o organismi pubblici che abbia effettuato interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate o altresì responsabile di soggetti privati che abbiano effettuato interventi di controllo faunistico non conformi si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati responsabili di interventi di controllo faunistico non conformi ai sensi dei commi

3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio Nazionale».

9.121

BLUNDO, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», *comma 5 sostituire le parole:* «stabilite dall'ente o organismo di appartenenza» *con le seguenti:* «di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992».

9.122

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», *comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I capi abbattuti devono essere posti in vendita attraverso asta pubblica».

9.123

PICCOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», *sopprimere il comma 7.*

9.124

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1» *sopprimere il comma 7.*

9.125

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1»*, sostituire il comma 7 con il seguente:*

«Gli introiti ottenuti dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di controllo devono essere utilizzati a fini di recupero ambientale sul territorio del Parco e/o Ente».

9.126

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STEFANO

Al comma 1, capoverso «7»*, sostituire le parole:* «2 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento».

9.127

BLUNDO, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1» *alla rubrica dopo la parola:* «gestione» *inserire le seguenti:* «e controllo selettivo».

ORDINI DEL GIORNO

G9.100

ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato AS 119 e abb.- A, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge inserisce un nuovo articolo 11.1 nella legge 394 del 1991, in materia di gestione della fauna selvatica nelle aree protette;

gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi sono definiti con specifici piani e con protocolli pluriennali di intesa, stipulati con l'ISPRA;

tali piani prevedono anche l'impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture;

la normativa vigente, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, vieta l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende agricole, delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate, prevedendo piani faunistico-venatori nelle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale;

lo stesso articolo prevede il controllo delle popolazioni e l'eradicazione di specie come talpe, ratti, topi propriamente detti e nutrie,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative indirizzate a prevedere la possibilità di abbattimento e non la semplice cattura degli animali per i quali si ritiene opportuno il contenimento.

G9.101
ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato AS 119 e abb.- A, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge inserisce un nuovo articolo 11.1 nella legge 394 del 1991, in materia di gestione della fauna selvatica nelle aree protette;

gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi sono definiti con specifici piani e con protocolli pluriennali di intesa stipulati con l'ISPRA;

gli enti gestori nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica dispongono degli animali catturati o abbattuti,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché negli atti di attuazione dell'articolo 9 sia previsto che i capi abbattuti devono essere posti in vendita attraverso asta pubblica, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato.

EMENDAMENTI

Art. 10.

10.100

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 18»*, comma 1, sostituire le parole:* «sentiti Regioni,» *con le seguenti:* «d'intesa con la Regione e sentiti».

10.101

MARTELLI, LUCIDI, NUGNES, MORONESE, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 18»*, comma 1, al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo le parole: «sentiti i portatori di interesse» aggiungere la parola: «collettivo»;

b) sostituire le parole: «per il tramite delle» con le parole: «e le»;

c) sostituire la parole: «di categoria» con le parole: «non governative».

10.102

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», *al comma 4, secondo capoverso, sostituire le parole:* «i parchi nazionali con estensione a mare» *con le seguenti:* «i parchi nazionali e regionali con estensione a mare».

10.103

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», *al comma 7, lettera* b), *dopo le parole:* «o rinnovati dalle autorità competenti», *sostituire le parole:* «d'intesa con» con le seguente: «sentito».

10.104

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», *al comma 7, lettera* c), *dopo le parole:* «o rinnovati dalle autorità competenti» *sostituire le parole:* «previo parere del», *con la seguente:* «sentito».

Art. 11.

11.100

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 19», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina e riserva marina è assicurato attraverso le attività promosse e realizzate dal relativo Ente di gestione, sulla base di linee guida e metodologie *standard* per la valutazione dell'efficacia di gestione predisposte dalla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

11.101

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STEFANO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso* «Art. 19», *sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

«2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area protetta marina è affidata ad un ente con personalità di diritto pubblico, come disposto dall'articolo 9 della presente legge. All'insediamento

degli organi dell'ente si provvede in analogia a quanto previsto dal medesimo articolo della presente legge».

2) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. Per gli enti gestori già insediati alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti necessari all'adeguamento della loro configurazione alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.394, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11.102

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 19», *comma 5, dopo le parole:* «nelle estensioni a mare dei parchi nazionali» *inserire le seguenti:* «e regionali».

11.103

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 19», *comma 6, dopo le parole:* «nelle estensioni a mare dei parchi nazionali» *inserire le seguenti:* «e regionali».

Art. 12.

12.100

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis.*», *sopprimere i commi 1 e 2.*

12.101

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, SERRA, COTTI, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis.*», *al comma 1, al quarto periodo dopo le parole:* «programma triennale le regioni», *inserire le seguenti:* «le associazioni ambientaliste nazionali e locali».

12.102

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis.*», *sostituire il capoverso 2, con i seguenti:*

«2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento del 50 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2018, delle seguenti imposizioni:

a) addizionale erariale della tassa automobilistica sui veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) imposta erariale sui voli dei passeggeri di cui all'articolo 16, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2-*bis*. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette e delle riserve marine si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente».

12.103

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis.*», *al comma 6, sostituire la parola:* «gestione» *con la seguente:* «sorveglianza».

12.104

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis.*» *al comma 9, sopprimere le parole:* «di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto».

12.105

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis.*», *sopprimere il comma 11.*

12.106

FLORIS

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis.*», *dopo il comma 11, inserire il seguente:* «11-*bis*. I parchi nazionali con estensione a mare saranno dotati delle dotazioni di personale per la gestione della parte a mare».

12.107

SOLLO

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis.*», *sopprimere il comma 12.*

12.108

FLORIS

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis.*», *al comma 12, secondo periodo, premettere le seguenti parole:* «Per i consorzi di gestione di aree marine protette e per i parchi nazionali con estensione a mare».

Art. 13.

13.100

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, SERRA, CASTALDI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1-*bis*. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e presso gli enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.

1-*ter*. Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale possono essere affidati compiti di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Corpo forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo *status* giuridico di guardiaparco. Ai guardiaparco sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla sua competenza e delle relative aree contigue, nonché nei Sic e ZPS individuate con decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta».

Art. 14.

14.100

Eva Longo, Auricchio, D'Anna, Iurlaro, Langella

Sopprimere l'articolo.

14.101

Eva Longo, Auricchio, D'Anna, Iurlaro, Langella

Al comma 1, lettera a) *capoverso* «6»*, dopo le parole:* «è vietata»*, aggiungere il seguente periodo:* «È consentita l'attività cinofila, nelle apposite zone, individuate dagli enti gestori, da destinare all'allenamento e addestramento dei cani, alle prove cinofile e alle gare».

14.102

Arrigoni

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «6-*bis*»*, dopo le parole:* «L'attività di gestione della fauna selvatica» *inserire le seguenti:* «e gli eventuali prelievi faunistici, catture ed abbattimenti selettivi».

Art. 15.

15.0.100

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Modifiche all'articolo 27 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 27 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-*bis*. Al personale addetto alla vigilanza delle aree naturali protette istituite dalle regioni ai sensi della presente legge è riconosciuta, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157"».

15.0.101

Arrigoni

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

"2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree protette regionali, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Corpo Forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo *status* giuridico di Guardiaparco.

Ai Guardiaparco dei parchi e delle aree protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e nei limiti territoriali delle aree naturali protette regionali, non-

ché nei Sic e ZPS qualora la tutela sia affidata all'Ente gestore del Parco. Ai Guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, e da ogni altra disposizione impartita dalle Regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta."».

15.0.102

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, SERRA, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree protette regionali, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Corpo forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo status giuridico di guardiaparco. Ai guardiaparco dei parchi e delle aree protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e nei limiti territoriali delle aree naturali protette regionali, nonché nei Sic e ZPS qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta"».

Art. 17.

17.100
D'ALÌ

Al comma 1, capoverso «1», *al primo periodo, sopprimere le parole:* «con l'arresto fino a dodici mesi e».

17.101
PICCOLI

Al comma 1, capoverso «1», *al primo periodo, sostituire le parole:* «da euro 400 a euro 50.000» *con le seguenti:* «da euro 150 a euro 30.000».

17.102
PICCOLI

Al comma 1, capoverso «1», *al primo periodo, sostituire le parole:* «da euro 400 a euro 50.000» *con le seguenti:* «da euro 150 a euro 25.000».

17.103
D'ALÌ

Al comma 1, capoverso «l», *al primo periodo, sostituire la cifra:* «50.000», *con la seguente:* «20.000».

17.104
LUCIDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA, CASTALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *capoverso 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «fatto salvo che il fatto non costituisca maggiore reato»;

b) *capoverso 1, secondo periodo, sostituire il numero:* «400» *con il seguente:* «2.000» *ed il numero:* «25.000» *con la seguente*: «100.000»;

c) *capoverso* «1-*bis*» *sostituire il numero:* «200» *il seguente:* «2000» *e il numero:* «2.000» *con il seguente:* «50.000».

17.105
D'ALÌ

Al comma 1, capoverso «1», *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «con l'arresto fino a 6 mesi o».

17.106
ARRIGONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «da euro 400 a euro 25.000» *con le seguenti:* «da euro 200 a euro 15.000»;

2) *al capoverso* «comma 1-*bis*» *sostituire le parole:* «da 200 euro a 2.000 euro» *con le seguenti:* «da euro 100 a euro 1.000»;

3) *al capoverso* «comma 2» *sostituire le parole:* «da euro 100 a euro 2.000» *con le seguenti:* «da euro 100 a euro 1.000»;

4) *al capoverso* «comma 2-*bis*» *sostituire le parole:* «tra 50 euro e 1.000» *con le seguenti:* «tra 50 euro e 500».

17.107
D'ALÌ

Al comma 1, capoverso «1», *al secondo periodo, sostituire la cifra:* «25.000», *con la seguente:* «15.000».

17.108
D'ALÌ

Al comma 1, capoverso «1», *sopprimere l'ultimo periodo*.

17.109
D'ALÌ

Al comma 1, capoverso «2», *primo periodo, dopo le parole:* «aree protette», *inserire le seguenti:* «, qualora adeguatamente pubblicizzate,».

17.0.100
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Modifica dell'articolo 31 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 31 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le riserve naturali statali che già ricadono o che vengano a ricadere all'interno di un parco nazionale sono affidate al relativo ente gestore.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva le opportune direttive per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 8 luglio 1986 n. 349.

3. Per il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e di tutela, sulla base di programmi annuali approvati dall'ente parco, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124"».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 18.

G18.100
LIUZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 119 recante: «Nuove disposizioni m materia di aree protette»,

premesso che:

nel territorio dei Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Putignano è già operante l'Oasi di protezione faunistica del Barsento istituita nel 1976 con atto della Regione Puglia;

la perimetrazione del Parco coincide con la detta Oasi di protezione faunistica e ne amplia il territorio di competenza. La valenza naturalistica, paesaggistica, storicoarcheologico-architettonica del territorio ricadente nella perimetrazione effettuata dalla Regione Puglia è nettamente testimoniata dall'unicità fisica ed ambientale.

Considerato inoltre che:

ricorrono le condizioni per adottare azioni di tutela e salvaguardia, di difesa degli equilibri naturali del territorio individuato, nonché di valorizzazione intesa come fruizione ecosostenibile delle molteplici emergenze culturali rappresentate dalle doline, dal sistema di grotte ed ipogei, dai sentieri, dal patrimonio boschivo a base di lecci e roverella, dalle masserie storiche, dalle diffuse architetture in pietra a secco caratterizzate soprattutto dalla presenza di trulli, dalle aziende agricole a vocazione di allevamento bovino ed equino;

appare necessario realizzare interventi a tutela delle specifiche valenze naturalistiche, e faunistiche della zona in questione come previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie all'istituzione nella zona di cui alla premessa del «Parco nazionale del Barsento» assicurando al contempo le risorse finanziarie, umane e strumentali, necessarie al suo funzionamento.

EMENDAMENTI

18.0.100
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Modifica dell'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera *f)* sono aggiunte le seguenti lettere:

"*f-bis).* Matese;

f-ter). Portofino, comprendente la già istituita area marina protetta di Portofino".

2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

18.0.101
RUTA, CAPACCHIONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *f)* Vesuvio è aggiunta la seguente:

"*g).* Matese".

2. L'istituzione e il primo avviamento del Parco del Matese è finanziato nei limiti massimi di spesa di 300.000 euro per l'anno 2017. Il funzionamento del parco del Matese è finanziato con 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300.000 euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.102
DI GIACOMO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *f)* Vesuvio è aggiunta la seguente:

"*g)*. Matese".

2. L'istituzione e il primo avviamento del Parco del Matese è finanziato nei limiti massimi di spesa di 300.000 euro per l'anno 2017. Il funzionamento del parco del Matese è finanziato con 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300.000 euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.103
RUTA, CAPACCHIONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *f)* Vesuvio è aggiunta la seguente:

"*g)*. Matese".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.104

DI GIACOMO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *f)* Vesuvio è aggiunta la seguente:

".*g).* Matese".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.105

LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Modifica dell'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 34 della legge n. 394 del 1991 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. È istituito, d'intesa con la regione Puglia ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Barsento, ricadente nei territori dei Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Putignano. Qualora l'intesa con la regione Puglia non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6"».

18.0.106
LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Modifica dell'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 34 della legge n. 394 del 1991 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. È istituito, d'intesa con la regione Puglia ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Barsento, ricadente nei territori dei Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Putignano"».

Art. 19.

19.100
ARRIGONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 35, comma l, della legge n. 394 del 1991, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai princìpi della presente legge della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo e del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla nomina del Consiglio Direttivo, alla funzionalità delle sedi, alla nomina del Direttore e all'adozione del Piano del Parco. La sorveglianza nei predetti Enti è affidata ai guardaparco alle dipendenze degli Enti stessi"».

Art. 20.

20.100
NUGNES, MORONESE

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)*. Dopo la lettera *ee-septies)* è inserita la seguente:

"*ee-octies)* Gennargentu, Egadi, Iblei, Eolie e Costa Teatina".».

20.101

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Bignami, Mineo, Uras, Stefano

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con la Regione Lazio, un decreto legislativo per l'istituzione del parco dell'Appia Antica e dell'Agro Romano, a riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo, delle finalità e dei criteri di gestione dell'area protetta regionale istituita con legge Regione Lazio 10 novembre 1988, n.66.

1-*ter*. Il nuovo ente parco istituito in attuazione del comma 1-*bis* succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi al corrispondente ente parco regionale, assicura la continuità occupazionale e la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalla Regione e dagli Enti locali territorialmente interessati.

1-*quater*. Il decreto legislativo di cui al comma 1-bis è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione Lazio. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 20, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e istituzione del parco dell'Appia Antica e dell'Agro Romano».

20.0.100

Il Relatore

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991 le parole: "di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

2. All'articolo 10, comma 3, della legge n. 394 del 1991, le parole da: "delibera" fino ad: "altresì" sono sostituite dalla seguente: "adotta".

3. L'articolo 11-*bis* della legge n. 394 del 1991 è soppresso.

4. All'articolo 14 della legge n. 394 del 1991, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Corsi di formazione per guide del parco".

5. All'articolo 21, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, le parole: "ai sensi dell'articolo 19, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 19, comma 10".

6. All'articolo 29, comma 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: "di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

Art. 21.

21.0.100

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Modificazioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di prelievo venatorio)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, sono aggiunti i seguenti:

"Tenuto conto del regime riservistico, nel territorio provinciale non è necessario l'esercizio dell'opzione per una delle forme di caccia previste dalla normativa nazionale.

La legge provinciale prevede che il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, sentito il parere dell'osservatorio faunistico provinciale, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti dalla normativa statale.

La legge provinciale, nelle zone da essa previste, disciplina le condizioni, le modalità e le procedure con le quali può essere consentita ed esercitata l'attività venatoria all'interno dei parchi naturali istituiti dalla Provincia, in conformità alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto del regime riservistico".».

Art. 22.

22.100
BERGER

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) All'articolo 142 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 , lettera d) *le parole:* «per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare» *sono sostituite dalle seguenti:* «per la parte eccedente 1700 metri sul livello del mare».

22.101
ARRIGONI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole da:* «, e sono aggiunti, in fine» *fino alla fine della lettera* b).

22.102
NUGNES

Al comma l lettera b), *dopo le parole:* «un unico atto», *inserire le seguenti:* «, acquisiti i pareri vincolanti delle Sovrintendenze».

22.103
NUGNES

Al comma l lettera b) *dopo la parola:* «paesaggistica» *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «. La Sovrintendenza dovrà esprimere parere vincolante di conformità entro 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni una sola vola, motivando l'eventuale parere negativo».

Art. 24.

24.100

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

24.101

PICCOLI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 13.», *comma 1, sostituire la parola:* «dieci» *con la seguente:* «tre».

24.102

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 13.» *primo periodo sostituire la parola:* «dieci» *con la seguente:* «cinque».

24.103

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STREFANO

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 13.», *comma 1, sostituire la parola:* «dieci» *con la seguente:* «sette».

24.104

ARRIGONI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 13.», *al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

24.105

ARRIGONI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 13.», *al comma 3, sopprimere la parola:* «anche».

24.106

ARRIGONI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 13.», *al comma 3, sostituire le parole:* «come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni» *con le seguenti:* «ai sensi della normativa previgente».

24.107

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MINEO, URAS, STEFANO

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 13.», *comma 3, sostituire le parole:* «disponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti.», *con i seguenti periodi:* «.Ove detti requisiti non siano sussistenti, il Ministero comunica all'associazione interessata le motivazioni dell'accertata inadempienza e dispone una nuova verifica decorsi dodici mesi dalla suddetta comunicazione. In caso di ulteriore inadempienza, dispone la revoca del provvedimento di individuazione».

24.0.100

DALLA TOR

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Requisiti degli operatori abilitati alla manutenzione del verde pubblico)

1. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni ambientali, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, le imprese di manutenzione appaltatrici delle attività inerenti la gestione del verde pubblico devono svolgere le predette attività mediante operatori abilitati, ai sensi del comma 2.

2. L'abilitazione degli operatori avviene mediante il superamento di una prova al termine di un corso organizzato dalla Regione ove ha sede legale l'impresa di manutenzione o risiede il singolo operatore. La durata del corso non può essere in ogni caso inferiore a 50 ore, di cui 20 ore di tirocinio pratico. I costi sostenuti per la docenza, l'organizzazione e lo svolgimento del corso sono interamente a carico delle imprese di cui al comma 1 o del singolo operatore.

3. Ogni Regione, nel determinare le modalità organizzative del corso stesso, si avvale, in via prioritaria della docenza di personale dipendente, in possesso dei requisiti stabiliti da un decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, d'intesa col Ministero delle Politiche agricole e forestali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai medesimi requisiti è sottoposto il personale, non dipendente regionale, all'uopo contrattualizzato.

4. Il superamento del corso di cui al comma 2 garantisce l'iscrizione dell'operatore abilitato in un Registro regionale telematico, a cui le imprese di cui al comma 1 devono attingere. Il Registro, costituito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è aggiornato annualmente ed è consultabile mediante una piattaforma on line, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione.

5. Le Regioni attuano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, per quanto di loro competenza, stabilendo l'esclusione dalle gare di appalto delle imprese di manutenzione appaltatrici che non si adeguano alla normativa regionale».

24.0.101
DALLA TOR

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Requisiti degli operatori abilitati alla manutenzione delle aree protette)

1. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni ambientaIi, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in attuazione dell'articolo 12, comma 2-*ter* della legge n. 394 del 1991, come modificato dalla presente legge, le imprese di manutenzione appaltatrici delle attività inerenti la gestione delle aree protette devono svolgere le predette attività mediante operatori abilitati, ai sensi del comma 2.

2. L'abilitazione degli operatori avviene mediante il superamento di una prova al termine di un corso organizzato dalla Regione ove ha sede legale l'impresa di manutenzione o risiede il singolo operatore. La durata del corso non può essere in ogni caso inferiore a 50 ore, di cui 20 ore di

tirocinio pratico. I costi sostenuti per la docenza, l'organizzazione e lo svolgimento del corso sono interamente a carico delle imprese di cui al comma 1 o del singolo operatore.

3. Ogni Regione, nel determinare le modalità organizzative del corso stesso, si avvale , in via prioritaria della docenza di personale dipendente, in possesso dei requisiti stabiliti da un decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, d'intesa col Ministero delle Politiche agricole e forestali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai medesimi requisiti è sottoposto il personale, non dipendente regionale, all'uopo contrattualizzato.

4. Il superamento del corso di cui al comma 2 garantisce l'iscrizione dell'operatore abilitato in un Registro regionale telematico, a cui le imprese di cui al comma 1 devono attingere. Il Registro, costituito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è aggiornato annualmente ed è consultabile mediante una piattaforma on line, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione.

5. Le Regioni e le Autorità competenti attuano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, per quanto di loro competenza, stabilendo l'esclusione dalle gare di appalto delle imprese di manutenzione appaltatrici che non si adeguano alla normativa regionale».

24.0.102

Eva Longo, Auricchio, D'Anna, Iurlaro, Langella

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

1. Nelle zone di parco e di aree protette compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia del territorio protetto, è consentita l'attività cinofila. Allo scopo gli enti gestori individuano apposite zone deputate all'allenamento e addestramento dei cani, alle prove cinofile e alle gare, anche in collaborazione con l'Ente Nazionale Cinofilìa Italiana (E.N.C.I.)».

Art. 25.

25.100

AMIDEI, PICCOLI, MUNERATO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

25.101

AMIDEI, PICCOLI

Al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire il seguente:*

«*a-bis)* prevedere che la sede operativa degli organi del Parco del delta del Po sia ubicata tenendo conto dell'estensione territoriale, con particolare riferimento all'effettivo sviluppo dei rami del fiume Po che determinano la vera natura e dimensione dell'area deltizia, degli attuali Parchi regionali del delta del Po;»

25.102

AMIDEI, PICCOLI, MUNERATO

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* prevedere misure specifiche che tutelino la piccola pesca e la pesca turismo, e un maggior controllo nel tentativo di scongiurare le attività di pesca illegale che contribuiscono alla crisi del settore;».

25.103

AMIDEI, PICCOLI, MUNERATO

Al comma 2, lettera d)*, sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «ventiquattro mesi».

25.104
AMIDEI

Al comma 2, lettera d)*, sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi».

25.105
VACCARI

Al comma 2, lettera d)*, dopo le parole:* «piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti,» *inserire le seguenti:* «assumendo per quanto riguarda le aree contigue i perimetri attualmente vigenti con i relativi regolamenti,».

25.106
AMIDEI, PICCOLI, MUNERATO

Al comma 2, lettera d)*, primo periodo, sopprimere le parole:* «, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti "rete Natura 2000" confinanti con i parchi regionali esistenti».

25.107
AMIDEI, PICCOLI, MUNERATO

Al comma 2, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* prevedere che il piano del Parco includa forme di cooperazione con gli altri Parchi al fine di adottare una strategia condivisa per lo sviluppo delle attività economiche ed il patrimonio ambientale delle aree protette;».

25.108
AMIDEI

Al comma 2, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

«*f-bis)* prevedere l'erogazione di contributi agli enti locali e consorzi delle aree naturali protette di cui al comma 1, per azioni di salvaguardia e valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali, per lo sviluppo di *start-up* innovative, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

25.109

AMIDEI, PICCOLI, MUNERATO

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

ORDINE DEL GIORNO

G25.100
AMIDEI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 119 e connessi – A, recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette»,

premesso che:

l'articolo 25 del disegno di legge in titolo reca Delega al governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po;

l'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po non consentirebbe di tutelare adeguatamente le popolazioni residenti in quell'area del Paese, con il rischio di penalizzarle;

le disposizioni recate dal citato articolo non si porrebbero nella prospettiva delle esigenze attuali e dello sviluppo futuro di un'area fortemente antropizzata, nella quale le attività umane sarebbero gravemente appesantite dai vincoli imposti dalla pianificazione del parco,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a tenere conto delle volontà espresse dagli enti e dalle istituzioni locali che amministrano detti territori.

EMENDAMENTI

Art 26.

26.100
PICCOLI

Sopprimere l'articolo.

26.101
NUGNES, MORONESE

Al comma 2, lettera d)*, dopo le parole:* «comunicazione della Commissione europea COM (2013) 249 final;» *sopprimere le seguenti:* «utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche da fonti rinnovabili;».

26.102
MORONESE, NUGNES

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

26.103
ARRIGONI

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

26.104
ARRIGONI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

26.105
ARRIGONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. L'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato».

ORDINE DEL GIORNO

G26.100
ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato AS 119 e abb.- A, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 26 reca delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici;

l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 – «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», introduce il «Sistema PSEA» contenendo «Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali»;

il testo dell'articolo 26 riprende il testo dell'articolo 70 della legge 221 del 2015, correggendolo e integrandolo;

tutte le norme del citato articolo 70 della legge 221 del 2015 si riferiscono a servizi ecosistemici, come anche l'articolo 26 del presente provvedimento che tratta servizi per i quali resterebbe più facile calcolarne il valore aggiunto,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento, ai fini del coordinamento delle norme previste dall'articolo 26 con quelle dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, valutando anche la possibilità della soppressione del citato articolo 70.

EMENDAMENTO

26.0.100

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

€ 7,00